

REGISTRATO A LECCO IL 7 SET. 2022

STATUTO SOCIALE

N° 1756 SERIE 3

VERSATE E. ESSEUTE

DI CUI E. (SANZIONE)

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

E' costituita l'Associazione denominata:

A.L.F.A. – ASSOCIAZIONE LECCHESI FAMILIE AFFIDATARIE O.D.V.

Organizzazione di Volontariato (ODV), di seguito in breve, "Associazione".

L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lecco (LC) in piazza dell'Oro 9/A e la sua durata è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 2 – NATURA E FINALITÀ

L'associazione è apolitica, apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione si adopera perché sia salvaguardato il diritto del bambino, sancito dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia, di ricevere protezione e cure in ambito familiare.

A tale scopo intende:

- Collaborare attivamente con Enti Pubblici e Associazioni che si occupano di minori in difficoltà;
- Sollecitare la collaborazione delle Agenzie educative (scuole, oratori, gruppi sportivi, associazioni ed altre), che, a diverso titolo, sono a contatto con i minori, in modo da contribuire a creare una rete di attenzione e di solidarietà nei confronti dei più deboli;
- Promuovere forme di auto aiuto tra le famiglie affidatarie per affrontare meglio i problemi dei minori in difficoltà, per contribuire a diffondere la cultura della solidarietà e dell'accoglienza e in particolare dell'affidamento familiare.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

Le attività di cui ai commi precedenti rimandano rispettivamente alle lettere a) r) ed u) del comma 1, art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N.117 in materia di "Codice del Terzo settore"; sono svolte prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo principale dell'attività di volontariato dei propri associati potendo ricorrere a collaborazioni esterne e a prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché considerate strettamente accessorie ed integrative di quelle statutarie, e assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

A.L.F.A. ASSOCIAZIONE LECCHESI FAMILIE AFFIDATARIE
O.D.V.
Piazza Antonio Dell'Oro 9/A
23900 Lecco (LC)
Tel 3482288250 C.F. 92039240137
info@alfaodv.it



Maria Colaneri

ARTICOLO 5 – RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 6 – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che prelevano all'associazione a qualsiasi titolo;
- elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati e di persone fisiche;
- fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione;
- versamenti effettuati dai fondatori per costituire il fondo di dotazione iniziale;

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- contributi da parte di Enti pubblici o privati, di Fondazioni e di persone fisiche.
- proventi e redditi conseguiti nello svolgimento dell'attività;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ARTICOLO 7 – AMMISSIONE

Fanno parte dell'Associazione tutti gli iscritti al Comitato costituente.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate e ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Si può partecipare all'Associazione in qualità di soci fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno dato vita all'Associazione e stipulato l'atto costitutivo.

I soci ordinari sono tutti coloro che condividendo i fini istituzionali sostengono l'attività dell'Associazione, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare attivamente alla vita e alle attività promosse dell'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Gli associati esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa e al rimborso delle somme di denaro a qualunque titolo versate. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, il socio può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni, può adire all'Arbitrale di cui al presente statuto e, in tal caso, l'efficacia dell'esclusione è sospesa sino al pronunciamento.

ARTICOLO 10 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

A.L.F.A. ASSOCIAZIONE LECCHESI FAMIGLIE AFFIDATARIE
O.D.V.
Piazza Antonio Dell'Oro 9/A
23900 Lecco (LC)
Tel. 3482288250 C.F. 92039240137
info@alfaonlu.it
Marco Colantuoni

ARTICOLO 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- L'organo di controllo nei casi previsti dalla legge

Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 12 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

E' composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati, Enti del Terzo settore, può essere attribuito un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta, apposta in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) associati. E' ritenuta valida la delega inoltrata via telefax, come allegato scansionato via e-mail ordinaria oppure in formato testuale via e-mail purché proveniente da casella di posta certificata (P.E.C.)

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo;
- approvare il programma di attività;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione del presidente;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge: dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare sulla eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché dei fondi, delle riserve e del capitale durante la vita dell'Associazione (salvo la non possibilità di distribuzione);
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

ARTICOLO 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delinea gli indirizzi generali dell'Associazione, si riunisce, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e i componenti dell'organo di controllo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri.

L'avviso sia di prima che di seconda convocazione, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno, è inviato tramite lettera a tutti gli aderenti, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, nonché ai componenti il Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

E' ammessa la convocazione inoltrata tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

ARTICOLO 15 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie e per le delibere di scioglimento e di destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo indicato dall'Assemblea stessa che, ogni volta, elegge nel suo interno un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ARTICOLO 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a sette (7) eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, e promuove, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'elenco dei membri facenti parte del Consiglio Direttivo in sede di costituzione dell'Associazione, con relativa qualifica, è riportato nell' "Atto Costitutivo dell'Associazione".

ARTICOLO 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire annualmente la quota annuale di iscrizione all'Associazione e le modalità di versamento;
- gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione del presidente sull'attività svolta;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il presidente e il vicepresidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- delegare tutti o parte dei suoi poteri, compiti e funzioni, ad uno dei suoi membri o, per mezzo del presidente, delegare ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti per conto dell'Associazione;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ARTICOLO 18 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti ed è abilitato a deliberare anche senza convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da altro membro all'uopo designato dai presenti che incaricano uno di loro a svolgere le funzioni di segretario.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo procede mediante designazione da parte dei membri già in carica attingendo dalla graduatoria tra i primi non eletti. Allorché questa fosse esaurita verranno indette elezioni suppletive. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.


Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale chi presiede la riunione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

**A.L.F.A.** ASSOCIAZIONE LECCHESE FAMIGLIE AFFIDARIE
O.D.V.
Piazza Antonio Dell'Oro 9/A
23900 Lecco (LC)
Tel 348288250 C.F. 9203924013
info@alfalecco.it
Marco Colombo

ARTICOLO 19 – IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo nonché la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso e nominare avvocati e procuratori per la tutela degli interessi dell'Associazione nelle liti e nei giudizi attivi e passivi davanti a qualsiasi giurisdizione.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo prima dell'Assemblea dei Soci poi, convoca e presiede l'assemblea dei Soci e quella del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, si preoccupa del buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le modifiche ove ne ravvisi la necessità.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente, o il Consigliere cui siano stati conferiti questi poteri, è autorizzato a riscuotere a qualsiasi titolo somme di qualsiasi importo presso amministrazioni pubbliche o private ed a rilasciare liberatorie quietanze.

Il Presidente e i Consiglieri, cui siano stati conferiti questi poteri, sono autorizzati a compiere tutte le operazioni bancarie e di conto corrente postale riguardanti versamenti, prelievi e pagamenti.

ARTICOLO 20 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee dei Soci, del Libro Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Libro Aderenti all'Associazione garantendone libera visione all'associato che lo richiama.

ARTICOLO 21 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.


I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

ARTICOLO 22 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, tiene un'ordinata contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili e predispose il progetto di bilancio.

A.L.F.A. ASSOCIAZIONE LECCHESE FAMIGLIE AFFIDATARIE
O.D.V.
Piazza Antonio Dell'Oro 9/A
23900 Lecco (LC)
Tel 3482288250 C.F. 92079240137
info@alfafam.it



Marco Colucci

ARTICOLO 23 – I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione tiene, oltre a quelli prescritti dalla legge, il libro verbali delle adunanze e delle delibere assembleari, il libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, libro degli aderenti all'Associazione, il libro delle deliberazioni dell'organo di controllo se istituito e il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, tranne quelli relativi all'organo di controllo che se presente sono tenuti direttamente dal medesimo.

Tutti i libri dell'Associazione sono visibili ai soci che ne fanno domanda e le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

ARTICOLO 24 – ESERCIZIO SOCIALE

Ogni esercizio fa riferimento all'anno solare e si chiude al 31 dicembre.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio che deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile.

ARTICOLO 25 – SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 26 – AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo imposizioni di legge o devoluzione ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 27 – SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è subordinato alla delibera dell'Assemblea dei soci a tale scopo convocata. La delibera sarà valida se otterrà il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli aventi diritto tanto in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.


ARTICOLO 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti.

ARTICOLO 29 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice civile in materia di Enti ed Associazioni, ed in particolare a quelle contenute nel Libro I, ed in subordine nel Libro V, nonché alla legislazione vigente in materia di volontariato.

**A.L.F.A. ASSOCIAZIONE LECCHISE FAMIGLIE AFFIDATAGGIO**
O.D.V.
Piazza Antonio Dell'Oro 9/A
23900 Lecco (LC)
Tel 3482288250 C.F. 92039240137
info@affaonline.it
Marco Colombi